

Articolo 31**DENUNCIA**

La presente Convenzione avrà durata illimitata e potrà essere denunciata non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore. La notifica della denuncia all'altro Stato contraente dovrà avvenire almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione con annesso Protocollo aggiuntivo

FATTO a *Roma* ... il *21 marzo 2002* in duplice originale nella lingua italiana

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di San Marino

